

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUGNANO, BOLDRINI, PETRELLA, PETRONE e SABADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura fu presentata ed approvata nell'altro ramo del Parlamento una proposta di legge (n. 1607 Beregnoli ed altri) volta a stabilire esplicitamente l'esclusione dei titolari e degli addetti alla rivendita di giornali dalle responsabilità per i reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale.

Trasmessaci dalla Camera, la proposta di legge fu poi approvata dal Senato nella seduta del 30 marzo 1971 con alcune modifiche che, includendo nella sfera di applicazione anche i rivenditori di libri, estendevano la causa di non punibilità ai reati di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ma non poté completare il suo *iter* legislativo per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Tutti i gruppi politici espressero concordi, nella nostra Assemblea, l'opinione che non fosse più da tollerare che modesti lavoratori si trovassero continuamente esposti al rischio di incriminazioni, sequestri, condanne nell'esercizio della loro attività per responsabilità che, ove sussistessero, in ben

altra direzione (e cioè a carico di coloro che sull'osceno hanno costruito una vera e propria industria) andrebbero ricercate e affermate, non essendo possibile pretendere dai rivenditori di libri, riviste e giornali sia la possibilità materiale di controllo su tutta la quantità, qualità e varietà di pubblicazioni che ricevono per porre in vendita, sia la capacità critica di valutare e distinguere il lecito dall'illecito in un campo delicato e complesso qual è quello della definizione dell'osceno, del pudore e del buoncostume.

Dopo un dibattito esemplare per concretezza e concentrazione, il Senato pervenne, con voto unanime, alla conclusione di non poter attribuire ai rivenditori il ruolo di giudici e di censori su tutto il materiale che essi ricevono da editori e distributori autorizzati e che per contratto sono tenuti a esporre e a mettere in vendita, eliminando così una situazione di incertezza del diritto verificatosi a seguito di contrastanti giudizi della Magistratura.

Poichè la questione richiede sollecita soluzione come ebbe a riconoscere il Sottose-

gretario onorevole Pellicani formulando, a nome del Governo, l'augurio che la proposta completasse rapidamente il suo corso, si ripropone il disegno di legge nel testo va-

rato dal Senato e se ne chiede l'approvazione con la procedura abbreviata prevista del terzo comma dell'articolo 81 del nuovo Regolamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari e agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche.